

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2681 del 04/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale LETARGO DI MAMBELLI GIANLUCA con sede legale in Comune di Forlì, Via Bertini n. 15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di servizi di pulizia, manutenzione, riparazione e custodia di capi in pelle e pellicce sito nel Comune di Forlì, Via E. Fermi n. 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2768 del 04/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quattro GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale LETARGO DI MAMBELLI GIANLUCA con sede legale in Comune di Forlì, Via Bertini n. 15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di servizi di pulizia, manutenzione, riparazione e custodia di capi in pelle e pellicce sito nel Comune di Forlì, Via E. Fermi n. 5.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 31/12/2018, acquisita al Prot. Com.le 495/2019 e da Arpae al PG/2019/693 del 04/01/2019, dall'Impresa Individuale **LETARGO DI MAMBELLI GIANLUCA** nella persona del Titolare, con sede legale in Comune di Forlì, Via Bertini n. 15, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di servizi di pulizia, manutenzione, riparazione e custodia di capi in pelle e pellicce sito nel Comune di Forlì, Via E. Fermi n. 5, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Preso atto che, con riferimento alle emissioni in atmosfera, trattasi del trasferimento con modifiche della attività precedentemente svolta nello stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Bertini n. 15, autorizzato ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. con atto n. 169 del 03/05/11 Prot. Prov.le 48357/11 rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Tenuto conto che l'art. 269 comma 2 del Dlgs 152/06 e smi prevede, per il trasferimento di uno stabilimento, la medesima procedura delineata per un nuovo stabilimento;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì, come previsto al comma 3 dell'art. 269 del Decreto, con Atto del 11/01/2019 Prot. Com.le 2825, acquisita al PG/2019/4857, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, Azienda U.S.L. della Romagna, Arpae;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 7757 del 28/01/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/14208, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Dato atto che, a seguito di richiesta da parte della ditta, con Nota Prot. Com.le 18002 del 27/02/2019 acquisita al PG/2019/32094 il SUAP del Comune di Forlì ha concesso proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni;

Considerato che in data 22/03/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2019/47019 del 25/03/2019;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 28949 del 02/04/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/52797, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA e successive integrazioni contenente la documentazione di impatto acustico redatta dal TCA Dott. E. Missiroli da cui si evince che l'attività svolta in via E. Fermi, 5 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59"*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 31/05/2019, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati:

"(...) Visto che con nota P.G.N. 36005 del 19/04/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/64574 del 19/04/19, il Comune di Forlì - Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

"..ATTESO

- che l'area catastalmente distinta al foglio_150 particella_238_sub. 8 risulta avere destinazione produttiva di tipo "D" ed è zonizzata come Sottozona D1.2 (Zone produttive di completamento) – art. 60 delle norme di POC;

- che l'area è parzialmente interessata da un elettrodotto a 132 kV;

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al foglio_150 particella_238_sub. 8 per l'attività svolta dalla richiedente, fermo restando il rispetto dell'art. 56 delle Norme del piano strutturale (PSC), in materia di elettrodotti”;

Vista la relazione tecnica PG/2019/78365 del 17/05/19 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Tenuto conto che l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 22/05/19 prot. 2019/0129721/P, acquisita al prot. PG/2019/80930 del 22/05/19, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportata: *“in relazione alla ditta in oggetto che esercita attività di pulitura e tinteggiatura capi in pelle e pellicce (prot. Gen. 495/2019) e che ha presentato domanda di AUA, si esprime parere favorevole per le emissioni in atmosfera per la sede di via Fermi n. 5, per quanto di competenza”;*

Atteso che l'acquisizione dei succitati assenti consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.”;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale LETARGO DI MAMBELLI GIANLUCA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio dei singoli impianti di cui alle emissioni in atmosfera del nuovo stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Fermi n. 5, che sarà comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 5. del paragrafo D. dell'Allegato A. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” del presente provvedimento, cesserà l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Bertini n. 15:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 169 del 03/05/11 Prot. Prov.le 48357/11 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a LETARGO;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale LETARGO DI MAMBELLI GIANLUCA** (P.IVA 03262340403) con sede legale in Comune di Forlì, Via Bertini n. 15, **per lo stabilimento di servizi di pulizia, manutenzione, riparazione e custodia di capi in pelle e pellicce sito nel Comune di Forlì, Via E. Fermi n. 5.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre che a decorrere dalla data di messa in esercizio dei singoli impianti di cui alle emissioni in atmosfera del nuovo stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Fermi n. 5, che sarà comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 5. del paragrafo D. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del presente provvedimento, cesserà l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Bertini n. 15:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 169 del 03/05/11 Prot. Prov.le 48357/11 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a LETARGO;
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con atto n. 169 del 03/05/11 prot. n. 48357/11 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena è stata rilasciata a LETARGO l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa allo stabilimento di lavaggio a secco con impianto a ciclo chiuso di capi in tessuto, pellame e pellicce e servizio di custodia, pulitura e tinteggiatura capi in pelle e pellicce sito nel Comune di Forlì (FC), Via Bertini n. 15.

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il trasferimento con modifiche della attività succitata nel nuovo stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Fermi n. 5. L'art. 269 comma 2 del DLgs 152/06 e s.m.i. prevede per il trasferimento di uno stabilimento la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Forlì con nota del 11/01/2019 prot. 2825 acquisita al protocollo PG/2019/4857 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2019/27040 del 19/02/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì, di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/28783 del 21/02/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota P.G.N. 36005 del 19/04/19, acquisita al prot. di Arpa PG/2019/64574 del 19/04/19, il Comune di Forlì - Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“..ATTESO

- *che l'area catastalmente distinta al foglio_150 particella_238_sub. 8 risulta avere destinazione produttiva di tipo “D” ed è zonizzata come Sottozona D1.2 (Zone produttive di completamento) – art. 60 delle norme di POC;*
- *che l'area è parzialmente interessata da un elettrodotto a 132 kV;*

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al foglio_150 particella_238_sub. 8 per l'attività svolta dalla richiedente, fermo restando il rispetto dell'art. 56 delle Norme del piano strutturale (PSC), in materia di elettrodotti”.

Con nota PG/2019/78365 del 17/05/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto di condizioni e prescrizioni come di seguito riportato:

E1 ASCIUGATURA - Al punto E1 vengono convogliati gli effluenti provenienti dalle attività di macchine dei bottali che lavorano le pellicce convogliando le sole macchine che possono emettere polveri ed eventuali residui di pellicce ma non la parte organica. Ogni macchina è dotata di filtri meccanici che trattengono buona parte delle fibre. In questo processo non vengono utilizzati prodotti chimici. Tale attività non è

specificamente indicata nei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, negli Allegati della D.G.R. 2236/2009 e smi; pertanto si accoglie la proposta della Ditta di fissare il limite per le polveri pari a 10 mg/Nmc anche in considerazione della tipologia di polveri provenienti dall'attività (polveri di fibre animali/ legno).

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo di messa in esercizio e a regime dell'emissione E1;
- eseguire monitoraggi annuali dell'emissione E1.

E2-LAVAGGIO A SECCO - TINTEGGIATURA – ASCIUGATURA - Al punto E2 avviene l'attività di lavaggio a secco a ciclo chiuso attraverso due macchine: una cosiddetta "vecchia" (marca FIBIR) è dotata di una ventola che prima dell'apertura dell'oblò aspira i vapori all'interno del cestello e li convoglia ad un filtro a carboni e quindi all'emissione; l'altra (marca ILSA) ricircola il flusso all'interno della macchina previo trattamento con batteria a carboni attivi. Le macchine lavasecco effettuano il lavaggio mediante percloro che viene recuperato per la maggior parte in entrambe le macchine mediante un distillatore. Le riparazioni di pelli, il loro ingrassaggio e la verniciatura vengono effettuate in due cabine (una principale a velo d'acqua e con filtri a cartone e una ausiliaria con solo filtri a cartone) entrambe collegate all'emissione E2; la verniciatura viene effettuata mediante nebulizzazione sul pellame (verniciatura a spruzzo). Viene anche svolta l'attività di tinteggiatura con prodotti all'acqua in macchine a ciclo chiuso. Gli articoli trattati vengono messi ad asciugare in una stanza, nella quale viene fatta convogliare aria calda proveniente dalla caldaia per il riscaldamento locali; i ricambi d'aria di tale stanza (4 volte l'ora) vengono convogliati all'emissione E2 tramite un estrattore da 600mc/h L'asciugatura dei capi con parti metalliche (borchie etcc) viene effettuata invece all'interno di tre essiccatoi, le cui emissioni, dotate di filtri a rete metallica, sono convogliate tramite tre condotte alla stanza di asciugatura. L'emissione convoglia pertanto diverse attività che producono come inquinanti SOV e polveri. Nello specifico si rileva che:

1. l'attività di Pulitura a secco ricade nell'applicazione dell'art. 275 di cui alla Parte V del D.Lgs 152/06 e smi; in particolare la lavorazione è compresa tra le attività indicate alla Tabella 1 Allegato III degli Allegati alla Parte quinta, punto 11 per le quali si prevede il seguente valori limite di emissione totale per i COV: 20 g/kg (massa di solvente per kg di prodotto pulito);
2. viene dichiarato un impiego massimo di 750 kg/anno di Percloetilene (SOV) per un totale di circa 42.000 capi lavati corrispondenti a 17,9 g/kg di solvente impiegato;
3. l'attività di verniciatura pelli è compresa al punto 4.25 "Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg" della D.G.R. 1769/2010 e smi che fissa al punto 5 unicamente il valore limite per le polveri di 3 mg/Nmc in mentre non vi sono indicazioni specifiche nei criteri CRIAER;
4. l'attività di essiccamento/asciugatura pelli è compresa al punto 4.25 della DGR 1769/2010 e smi punto 8 che fissa un valore limite per i SOV pari a 50 mg/Nmc;
5. le attività di verniciatura, essiccamento e trattamento a secco sono assoggettate a una diversa disciplina normativa (il trattamento a secco è disciplinato dall'art. 275), tuttavia si valuta che possa essere autorizzata la situazione come proposta dall'azienda a condizione di prevedere il rispetto contestuale per polveri (3 mg/Nmc) e SOV (50 mg/Nmc).

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo di messa in esercizio e a regime dell'emissione E2;
- eseguire monitoraggi annuali dell'emissione E2.

Oltre a quanto sopra previsto in relazione alla disciplina di cui all'art. 275 del D.Lgs 152/06 e smi, si rileva quanto segue in ordine ai dati da riportare in autorizzazione:

- capacità nominale: massa giornaliera massima di COV utilizzati per le attività di cui all'art.275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate: 3,4 kg COV/giorno;
- consumo massimo teorico di solvente e emissione totale annua riferita a 220 giorni/anno: 0,75 t COV/anno;
- valore limite di emissione totale : 20 g/kg (solventi emessi per Kg di indumenti lavati).

Si valuta che la ditta debba:

- dotarsi di un registro vidimato delle emissioni nel quale dovrà annotare la frequenza di

sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento e i quantitativi di materie prime impiegate aventi un contenuto di COV;

- presentare il piano gestione solventi secondo quanto indicato nell'Allegato III entro il 30 aprile di ogni anno; ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs.s. 152/06 e s.m.i. dovrà essere trasmessa ad Arpae, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori di emissione totale autorizzati;
- i carboni attivi asserviti alle macchine lavatrici a secco dovranno essere sostituiti ogni volta che il loro peso supera del 20% il peso iniziale e comunque almeno una volta al mese.

Impianti Termici industriali - Sono presenti due impianti termici a metano della potenzialità di 105kW 116kW (stireria e locale asciugatura). Ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la somma di detti impianti non supera 1 MW di potenza termica nominale e pertanto impianti è scarsamente rilevante e pertanto non soggetti ad autorizzazione.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 22/05/19 prot. 2019/0129721/P, acquisita al prot. PG/2019/80930 del 22/05/19, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportata: *“in relazione alla ditta in oggetto che esercita attività di pulitura e tinteggiatura capi in pelle e pellicce (prot. Gen. 495/2019) e che ha presentato domanda di AUA, si esprime parere favorevole per le emissioni in atmosfera per la sede di via Fermi n. 5, per quanto di competenza”*.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 31/12/2018 P.G.N. 495/2019, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

CALDAIA FIBIR BM 150/858 PRODUZIONE VAPORE PER STIRERIA (105 kW, a metano)

CALDAIA B-BLOWTHERM PAK P/AR PRODUZIONE CALORE PER LA STANZA DI ASCIUGATURA E PER AMBIENTI DI LAVORO (116 kW, a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali emissioni devono comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di servizi di pulizia, manutenzione, riparazione e custodia di capi in pelle e pellicce sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – BOTTALI

Impianto di abbattimento: maniche filtranti su ciascun bottale

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 2 – LAVAGGIO A SECCO (MACCHINA FIBIR MD 203), INGRASSAGGIO E VERNICIATURA PELLAMI (CABINA ASPIRATA C1, CABINA ASPIRATA C2 DI RISERVA), CAMERA DI ASCIUGATURA, ESSICCATOIO FIBIR, ESSICCATOIO GBM, ESSICCATOIO ECONOMATIC

Impianti di abbattimento: filtro carboni attivi per lavasecco; filtro a cartone e velo d'acqua per cabina C1; filtro a cartone per cabina C2; rete metallica e paint stop per essiccatoi

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella **attività di "Pulitura a secco"** (art. 275, punto 4. della Parte II e punto 11 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.), svolta tramite **n.2 macchine lavasecco**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) consumo massimo teorico di solvente: 0,75 ton/anno;
 - b) valore limite di emissione totale: 20 g/kg (solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato);
 - c) entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.s. 152/06 e s.m.i., dovrà essere trasmessa ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità della attività al valore limite di emissione totale autorizzato. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, un **piano di gestione dei solventi** (solventi utilizzati nelle n.2 macchine lavasecco), redatto secondo le modalità indicate nell'Allegato 2D-2 alla D.G.R. 2236/09 e smi calcolando il Fattore di emissione annuale con riferimento alla formula con i parametri facoltativi;
 - d) i quantitativi di **prodotti puliti ed asciugati** (in kg) e di **solvente impiegato** (in kg), validati dalle relative fatture di acquisto e distinti per singola macchina lavasecco, devono essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo **punto 8**;
 - e) i **carboni attivi** degli impianti di abbattimento delle n. 2 macchine lavasecco dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale, e comunque con frequenza almeno mensile. La data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata nel **registro** di cui al successivo **punto 8**.

3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per i "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)" il metodo di riferimento è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 2** e della **macchina lavasecco ILSA** (non collegata ad una emissione convogliata) entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 2** e della **macchina lavasecco ILSA**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle **emissioni N. 1 e 2** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i quantitativi di prodotti puliti ed asciugati (kg) e di solvente impiegato (kg), validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto alla lettera d) del precedente punto 2.
 - dovrà essere annotata la data di sostituzione dei carboni attivi delle n.2 macchine lavasecco, validata dalle relative fatture di acquisto, come richiesto alla lettera e) del precedente punto 2.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.